



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 03/12/2021



Indice

Art. 1 – Principi e finalità.....	3
Art- 2 – Natura del patrocinio.....	3
Art. 3 – Oggetto del patrocinio.....	4
Art. 4 – Destinatari.....	5
Art. 5 – Criteri di concessione del patrocinio.....	6
Art. 6 – Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusione.....	7
Art. 7 – Modalità di concessione del patrocinio.....	8
Art. 8 – Contenuto della domanda di patrocinio oneroso e/o di contributo economico.....	8
Art. 9 – Istruttoria della domanda.....	9
Art. 10 – Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio.....	10
Art. 11 – Autorizzazioni.....	11
Art. 12 – Revoca del patrocinio.....	11
Art. 13 – Stemma del Comune.....	12
Art. 14 – Riproduzione dello stemma.....	12
Art. 15 – Autorizzazione all'uso dello stemma.....	12
Art. 16 – Entrata in vigore.....	13



Articolo 1 - Principi e finalità

Il Comune di Porto Torres, nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi vigenti in materia e delle finalità indicate all'art. 3 dello Statuto Comunale, intende incentivare l'azione di promozione e diffusione della cultura, dell'attività turistica, dilettantistica sportiva, educativa, socio assistenziale e di impegno civile, promossa da Associazioni, Istituzioni pubbliche e private, Comitati e Organizzazioni.

Con il presente regolamento il Comune di Porto Torres, in attuazione dell'Art. 12 della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii. e dello Statuto comunale, determina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio comunale per il sostegno e la valorizzazione delle attività e iniziative nelle materie indicate al comma 1.

Articolo 2 - Natura del Patrocinio

Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Porto Torres nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.

Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, educativo, culturale, scientifico, economico, sportivo, turistico e di tutela ambientale, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune di Porto Torres e non aventi scopo di lucro.

Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Le iniziative dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione *“Con il patrocinio del Comune di Porto Torres”*.

Il patrocinio può essere: oneroso e non oneroso.

Il patrocinio è *non oneroso* se si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionale non onerose quali newsletter, sito internet, bacheche comunali.



Il patrocinio si intende *oneroso* quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali contributi, la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali.

Nel caso si voglia richiedere anche un contributo economico, occorre specificarlo espressamente, motivando opportunamente la richiesta e allegando la documentazione prevista all'art. 8

Articolo 3 - Oggetto del patrocinio

Possono essere oggetto di patrocinio:

- a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
- b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
- c) prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;
- d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale;



- e) attività e manifestazioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, alla diffusione della cultura europea della cittadinanza, della cultura della pace e dei valori della solidarietà sociale;
- f) manifestazioni ed eventi finalizzati alla sensibilizzazione delle problematiche connesse alle politiche sociali;
- g) attività finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente e del tessuto economico;
- h) attività finalizzate alla promozione turistica del territorio e delle sue risorse.

Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e di realizzazione del progetto.

Non può essere concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione dello stemma istituzionale del Comune di Porto Torres nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente.

In caso di realizzazione di materiale cartaceo, multimediale o telematico lo stesso, prima della sua realizzazione e diffusione, dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai fini della verifica del corretto uso dello stemma.

Articolo 4 - Destinatari

Il patrocinio oneroso e non oneroso può essere concesso dall'amministrazione comunale ad associazioni, organizzazioni, persone giuridiche, fisiche e comitati, per iniziative svolte nell'interesse della comunità non aventi scopo di lucro e straordinariamente anche aventi scopo di lucro se ricorrono i requisiti previsti nel successivo articolo 5. Il patrocinio oneroso verrà riconosciuto nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 12 della legge n. 241 del 7.8.1990.

Le associazioni e organizzazioni possono anche essere non iscritte all'Albo Comunale delle associazioni, purché promuovano iniziative di particolare interesse per la comunità locale



e comunque da valutare di volta in volta in base alla documentazione prodotta da parte del richiedente.

Articolo 5 - Criteri di concessione del patrocinio

Il patrocinio viene concesso - a titolo gratuito -, a seguito di una istruttoria interna volta a verificare la validità dell'iniziativa/evento/manifestazione, l'affidabilità dei soggetti richiedenti e/o promotori e il rispetto dei seguenti criteri e requisiti:

- coerenza con le finalità istituzionali dell'Amministrazione e dello Statuto comunale, valutate con particolare riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
- significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Porto Torres;
- assenza di lucro;
- identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
- realizzazione nel territorio del Comune di Porto Torres o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse contribuiscano a promuovere e realizzare le finalità istituzionali e statutarie dell'Ente ;
- iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni; tuttavia l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e gli eventuali vantaggi economici nel caso in cui l'iniziativa, anche se proposta da un soggetto non iscritto, rivesta un particolare rilievo per la promozione della cultura e del prestigio di Porto Torres.

In via straordinaria l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, anche a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro, esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili sono devoluti, anche in parte, in beneficenza o per scopi socialmente utili o di particolare interesse pubblico, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;



b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio di Porto Torres e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città e l'unanime condivisione, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 12 della legge n. 241 del 7.8.1990, e a condizione che sia presentata a consuntivo all'Amministrazione apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma precedente.

Il patrocinio *non oneroso* è rilasciato con atto autorizzativo del Sindaco, mentre quello *oneroso* e/o il contributo economico sono concessi dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo e liquidati con determinazione del responsabile del servizio competente.

Nel caso concessione di patrocinio *oneroso*, il costo economico a carico dell'Amministrazione dovrà essere indicato nel provvedimento deliberativo anche nel caso in cui il beneficio richiesto consista nella fornitura di beni, personale o servizi comunali, in agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali, oltre che nei casi in cui sia richiesto un contributo economico.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

In piena autonomia e a proprio insindacabile giudizio il Comune di Porto Torres può rifiutare o revocare il Patrocinio a un'iniziativa, senza che nulla sia dovuto ad alcun titolo.

Articolo 6 - Limiti all'ambito di applicazione ed esclusione

L'Amministrazione comunale non concede patrocini: a) per iniziative di carattere politico;
b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali che non rientrino nei casi di straordinaria rilevanza di cui al precedente articolo 5;
c) per iniziative palesemente in contrasto con le finalità istituzionali del Comune.



La pendenza di un contenzioso giurisdizionale tra il richiedente e il Comune di Porto Torres come pure la sussistenza di una situazione debitoria, possono costituire causa di diniego del patrocinio.

Articolo 7 - Modalità di concessione del patrocinio

Il soggetto responsabile dell'iniziativa o il legale rappresentante dell'ente interessato ad ottenere il patrocinio presenta motivata istanza al Sindaco del Comune di Porto Torres, per il tramite dell'Ufficio Protocollo, con congruo anticipo rispetto alla data prefissata per lo svolgimento dell'evento, di norma **almeno 30 giorni prima** dello stesso per le richieste di patrocinio a titolo *oneroso*, **almeno 10 giorni prima** dell'evento per le richieste di patrocinio *non oneroso*.

La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.

La richiesta può avere ad oggetto anche l'autorizzazione all'utilizzo contestuale del logo comunale.

Il Servizio competente per materia, incaricato dell'istruttoria volta alla concessione del patrocinio, può richiedere tutte le necessarie integrazioni, anche documentali.

Acquisiti tutti gli elementi, il Servizio competente per materia trasmette la proposta di patrocinio, motivata e corredata del parere dell'Assessore competente, al Sindaco per l'adozione del provvedimento di concessione o di diniego del patrocinio.

Il parere negativo deve essere motivato.

Qualora si tratti di richiesta di patrocinio oneroso oppure il Sindaco, per qualunque motivo, ritenga opportuno che la richiesta di patrocinio venga esaminata collegialmente dalla Giunta, il parere sarà reso mediante decisione giuntale.

Il procedimento si conclude entro il termine di 30 giorni. Il suddetto termine è elevato a 45 giorni nel caso in cui il parere di cui al precedente comma debba essere espresso con decisione giuntale. I termini sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla L. 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.



Articolo 8 - Contenuto della domanda di patrocinio oneroso e/o di contributo economico

La domanda, rivolta al Sindaco, deve essere sottoscritta dal presidente e/o legale rappresentante dell'associazione, comitato, organizzazione, persona giuridica o fisica che sostiene le spese per l'organizzazione dell'iniziativa e contenere, oltre all'indicazione dei requisiti richiesti, i seguenti dati:

- 1) Estremi identificativi e fiscali dell'associazione, comitato, organizzazione, persona giuridica o fisica;
- 2) Generalità, residenza, codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante o persona fisica;
- 3) Indicazione del tipo e dell'ammontare del contributo eventualmente richiesto;
- 4) Modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa;

Inoltre alla domanda deve essere allegata, in relazione al tipo di contributo richiesto, la seguente documentazione:

- a) copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente, ove non già presente agli atti del Comune;
- b) bilancio di previsione e conto consuntivo regolarmente approvati dagli organi sociali, accompagnati da un relazione illustrativa sull'attività in programma;
- c) descrizione esplicita e illustrativa della manifestazione e/o attività accompagnata dal quadro economico contenente la previsione delle entrate e delle uscite;
- d) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione, comitato, organizzazione richiedente ove non già presente agli atti del Comune;

Il beneficiario ha l'obbligo, entro 3 mesi dall'avvenuta manifestazione/attività/iniziativa, di presentare rendicontazione di spesa corredata dei giustificativi di spesa all'ente erogatore.

In caso di richiesta di contributo economico detta documentazione deve essere presentata prima della richiesta di liquidazione del contributo.



Art. 9 - Istruttoria della domanda

Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità, ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni documentali a corredo della domanda, fissando per la presentazione degli stessi un termine dalla data di ricevimento della richiesta e le modalità di invio.

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al servizio competente in materia.

Articolo 10 - Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

I soggetti beneficiari del patrocinio comunale sono autorizzati a pubblicizzare la concessione dello stesso da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A tal fine, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“Con il patrocinio del Comune di Porto Torres”*, affiancando eventualmente a tale menzione il logo dell'Ente.

Il bozzetto di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso al Servizio che ha curato l'istruttoria, prima della stampa, per essere vistato ed autorizzato.

E' fatto divieto di pubblicare e/o diffondere il materiale promozionale prima della concessione del patrocinio.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno.

Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o, comunque, soggetti privati, è ammessa la citazione di tali diversi soggetti in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.



Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune di Porto Torres, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.

Dalla concessione del patrocinio non può farsi discendere nei confronti del Comune di Porto Torres alcun diritto o pretesa inerente a forniture di beni, prestazione di servizi o esecuzione di altre attività volte a sostenere l'iniziativa e a collaborare alla sua realizzazione.

E' esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.

Eventuali richieste di impegno da parte del Comune di Porto Torres, di natura tecnica, organizzativa, economico-finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi deve essere oggetto di specifica richiesta.

Articolo 11 - Autorizzazioni

La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione della manifestazione. E' onere dell'organizzatore pertanto acquisire tramite gli uffici competenti, a propria cura e spese e con congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione, tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e/o nullaosta previsti dalla normativa vigente e comunque indispensabili allo svolgimento dell'iniziativa.

La manifestazione patrocinata dal Comune dovrà pertanto svolgersi nel rispetto di tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti autorizzativi e/o concessori.

La mancata acquisizione dei provvedimenti autorizzativi necessari costituisce causa ostativa alla realizzazione dell'evento.



Articolo 12 - Revoca del Patrocinio

Con atto motivato può essere revocato il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune o per inosservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento.

In caso di revoca della concessione del patrocinio nessuna pretesa di rimborso di somme potrà essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi comunque coinvolti nell'iniziativa per la quale il patrocinio è stato concesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 13 - Stemma del Comune

Lo stemma del Comune di Porto Torres è il principale segno distintivo che l'Amministrazione comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.

L'uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato soltanto quando l'attività o l'iniziativa per cui esso è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.

Articolo 14 - Riproduzione dello Stemma

Lo stemma è riproducibile come elemento identificativo del Comune di Porto Torres in tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti.

Lo stemma deve essere riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal presente regolamento.

Articolo 15 - Autorizzazione all'uso dello Stemma

La concessione del patrocinio comunale non implica necessariamente anche l'autorizzazione all'utilizzo del logo per il quale risulta necessario formulare specifica richiesta contestualmente alla domanda di patrocinio.



L'uso dello stemma, da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato solo per iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale o dalla medesima patrocinate; in quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previo espresso parere da parte dell'assessore competente per materia.

L'autorizzazione sarà accompagnata dal file dello stemma da utilizzare nel materiale e negli strumenti che saranno realizzati.

L'uso dello stemma può essere autorizzato anche nell'ambito di rapporti negoziali, qualora sia ritenuto opportuno far rilevare la riconducibilità all'Amministrazione dell'attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell'Ente. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso dello stemma, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall'Amministrazione comunale. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore e per un anno, a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere, oltre al risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune di Porto Torres, la restituzione del beneficio economico ricevuto, in aggiunta all'applicazione della normativa vigente in materia di contraffazioni.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente incompatibile disposizione regolamentare.